Sentenza n. 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Marzia De Falco	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74216** R.G., promosso dalla Procura regionale per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di: OMISSIS, nato a omissis il omissis e residente in omissis (omissis) alla via omissis, c.f. omissis rapp.to e difeso dall'avv. Bonaventura Carrara del Foro di Nocera Inferiore, c.f. CRRBVN64P14G230X, in virtù di mandato a margine del presente atto, ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pagani (SA) alla p.za S. Alfonso n. 16; pec: avvocatocarrara@pec.giuffre.it;

Esaminati gli atti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30.1.2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesco Fiordoro, il relatore Primo Ref. Flavia D'Oro, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Davide Vitale; nessuno presente per il convenuto;

Ritenuto

FATTO

1. Con atto di citazione del 22.5.2024, la Procura regionale agiva nei confronti di Omissis per la revocatoria, ai sensi dell'art. 73 del C.G.C. e dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione - avente ad oggetto il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento e, in ragione della quota di 1/2, del locale commerciale sito in omissis (omissis) - accettata e stipulata l'11/9/2023 tra Omissis in qualità di donante e Omissis e Omissis in qualità di donatari.

In particolare, si trattava del seguente atto di disposizione liberale del proprio patrimonio, compiuto dal sig. Omissis (c.f. omissis) in pregiudizio delle ragioni dell'ente creditore Omissis e nella piena e manifesta consapevolezza di siffatta lesione, in favore dei signori OMISSIS (c.f. omissis) e OMISSIS (c.f. omissis), per un valore di 94.500,00 euro, ed avente ad oggetto:

▪ il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento, costituente porzione del fabbricato sito in omissis (omissis) alla via omissis, posto al primo piano, composto da cucina, salone, 3 (tre) camere, corridoio, disimpegno e 2 (due) w.c., con annesso balcone a livello, censito al catasto fabbricati al foglio 5, particella 548, subalterno 14, categoria A/4, classe 3, superficie catastale mq. 142, rendita catastale euro 504,84;

▪ il diritto di piena proprietà in ragione della quota di 1/2 del locale commerciale censito al catasto fabbricati del comune in

omissis al foglio 5, particella 548, subalterno 13, via omissis, piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 101, superficie catastale totale mq. 116, rendita catastale euro 1.439,68; stipulata l'11/09/2023 tra Omissis (donante) e OMISSIS e Omissis (donatari), come generalizzati, per Notaio omissis (N. 5483 del Repertorio n. 3792 della Raccolta; Nota di trascrizione Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA – omissis, Numero 28686 del 15/09/2023) - (cfr. relazione GdF del 15.12.2023 prot. n. 0681967/2023 e relazione GdF del 15.1.2024 prot. n. 0025390/2024).

2. Il convenuto risulta, infatti, debitore nei confronti di Omissis per complessivi euro 103.158,17, per aver commesso condotte dolose e distrattive perpetrate nella gestione delle agevolazioni cui è stato ammesso nel maggio 2011.

In particolare, con atto di citazione del 22.1.2024, e contestuale richiesta di sequestro conservativo, la Procura Regionale evocava in giudizio il convenuto assieme ad altri soggetti (omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, Omissis, omissis, omissis, omissis), al pagamento, in favore di Omissis S.p.a. della complessiva somma di euro 955.463,27, oltre rivalutazione, interessi, spese di giustizia e spese legali per una fattispecie di danno discendente dall'illecita percezione di contributi pubblici erogati ai sensi del d.lgs. n. 185/2000 per aver fraudolentemente

ideato e realizzato, in concorso tra loro, un'attività di indebita acquisizione di finanziamenti mediante rendicontazione non veritiera di spese in realtà mai sostenute (ed emissione, da parte dei fornitori, di false fatture per operazioni inesistenti, con doloso occultamento del danno) con sviamento delle somme ricevute dalla finalità previste. Tale danno veniva imputato al omissis, in via solidale con la convenuta omissis (per complessivi euro 448.036,99), sino alla concorrenza di euro 103.158,17.

La vicenda in esame è stata anche oggetto di procedimenti penali (n. 13118/15/21 e n. 7145/15/21) incardinati presso la Procura di omissis taluni pendenti, talaltri definiti con intervenuta prescrizione ed assoluzione e di un sequestro conservativo disposto in sede erariale con ordinanza n. 31/2024, del 28.2.2024, a carico di altri convenuti (omissis, omissis, omissis, omissis e omissis su beni ad essi intestati sino alla concorrenza del credito erariale). Nel giudizio di merito, discusso all'udienza del 10.10.2024, il Omissis deduceva, innanzitutto, la violazione del divieto di *bis in idem*, a fronte dell'intervenuto proscioglimento per prescrizione in sede penale per i medesimi fatti (ritenendo la propria posizione analoga a quella della omissis, destinataria di pronuncia di assoluzione) e nel merito evidenziava l'insussistenza degli elementi della responsabilità, avendo in buona fede realizzato la programmata attività imprenditoriale, con spese documentate per personale

ed attrezzature, come altresì dimostrato dalle verifiche di Omissis andate a buon fine.

Successivamente, con sentenza n. 559/2024 il Collegio ha accolto la prospettazione accusatoria condannando il convenuto, assieme agli altri, al pagamento del complessivo ammontare di euro 955.463,27, con quota, ai fini del riparto, di importo sino ad euro 103.158,17. Con la medesima sentenza il Collegio ha disposto la conversione in pignoramento del sequestro conservativo ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. sino alla concorrenza del credito azionato (ord. 31/2024) per gli altri convenuti.

3. Il Requirente ritiene che l'atto dispositivo sopra indicato sia lesivo delle ragioni creditorie dell'Amministrazione danneggiata e che sussistono i presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione revocatoria.

La procura ritiene, infatti, sussistente il presupposto concernente l'esistenza di un credito ovvero, nella specie, di una ragione di credito la cui fattispecie costitutiva si è già perfezionata anteriormente alla donazione, trattandosi di credito derivante da illeciti realizzati nel 2011-2012 e non prescritti per la sussistenza di un occultamento doloso e comunque di atti interruttivi intervenuti nel procedimento di revoca e recupero del contributo.

Quanto al presupposto del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), il convenuto, sottraendo alla garanzia

patrimoniale generica i due immobili, avrebbe reso concreto il rischio del non integrale soddisfacimento del credito erariale, tenuto conto dell'importo della possibile condanna a suo carico e del patrimonio residuo che non comprende altre consistenze immobiliari.

Quanto al presupposto soggettivo, nella specie costituito dalla consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione posto in essere (scientia damni), trattandosi di atto a titolo gratuito, la Procura evidenzia la sussistenza:

-della consapevolezza del convenuto in merito al fatto che la donazione avrebbe recato grande pregiudizio all'Amministrazione creditrice in quanto a conoscenza della scarsa consistenza del suo patrimonio;

- di una dolosa volontà di sottrarre i beni al creditore, trattandosi di una liberalità a favore di parenti, avente ad oggetto gli unici beni immobili in grado di soddisfare le ragioni di credito dell'Amministrazione, stipulata subito dopo la notifica dell'invito a dedurre e della revoca e ingiunzione da parte dell'Amministrazione.

4. Con memoria in data 4.10.2024 il convenuto depositava una memoria in cui rappresentava che il debito residuo da rimborsare ammonterebbe ad euro 12.091,63 per aver il convenuto rimborsato n. 21 rate per un importo di euro 44.559,28. Pertanto, l'atto di liberalità non arreca alcun

pregiudizio al creditore per cui non sussisterebbero i requisiti per l'azione revocatoria. Dichiarava, inoltre, di essere disponibile al pagamento di euro 15.000,00. Evidenziava le motivazioni familiari sottese alla donazione, effettuata per mera riconoscenza nei confronti dei donatari, nonché la sua buona fede, rappresentando di aver effettivamente utilizzato l'investimento ricevuto e raggiunto l'obiettivo del programma pubblicistico ed avendo effettuato anche investimenti rimasti a carico del convenuto in quanto non oggetto di finanziamento, essendo l'attività commerciale tutt'ora operante. Le irregolarità nelle modalità di rendicontazione non rileverebbero in quanto le somme ricevute a finanziamento sono state effettivamente impiegate per l'esercizio dell'attività commerciale. Richiamava l'esito di assoluzione per intervenuta prescrizione in sede penale. Chiedeva anche la sospensione dell'azione revocatoria fino all'esito del giudizio di merito.

4. All'esito dell'udienza del 24.10.2024, con ordinanza n. 142/2024, il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza essendo collegato al giudizio di responsabilità instaurato con atto di citazione del 22.1.2024, discusso nel merito all'udienza del 10.10.2024 e per il quale era prossima la pubblicazione del relativo provvedimento;

Con sentenza n. 559/2024 depositata in data 12.11.2024, il Collegio ha condannato il convenuto, assieme agli altri citati in giudizio, al pagamento del complessivo ammontare di euro

955.463,27, con quota, ai fini del riparto, di importo sino ad euro 103.158,17.

All'udienza del 30.1.2025 la Procura, nel premettere che l'affermazione effettuata dal ricorrente in merito alla restituzione di alcune rate del debito risulta assolutamente non provata, rilevava che il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile in quanto avvalorato dalla sentenza di condanna n. 559/2024. Per il resto si riportava al proprio atto di citazione, ribadendo la sussistenza di tutti gli elementi dell'azione revocatoria e evidenziando come il convenuto non abbia presentato altre memorie.

Al termine, la causa è stata tratta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione revocatoria costituisce un'azione autonoma rispetto a quella che, attraverso l'ordinario giudizio di responsabilità, è tesa all'accertamento del credito erariale: la prima, infatti, non persegue finalità di restituzione, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore che agisce in revocatoria.

Ne discende che l'esposizione dei fatti dev'essere circoscritta alla dimostrazione delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., ossia dell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, della lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento

da parte del debitore dell'atto traslativo (c.d. *eventus damni*) e della consapevolezza, da parte del debitore, della lesività del proprio atto di disposizione nei confronti della garanzia patrimoniale (c.d. *scientia damni*).

Ai fini della sussistenza della prima condizione, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente individuare e provare la sussistenza di un rapporto di credito, o comunque, quantomeno, di una ragione di credito, anche eventuale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1220 del 1986; Sez. I, sent. n. 14166 del 2001; Sez. III, ord. n. 19289 del 2007). La norma in discorso, infatti, "*accoglie una nozione molto lata del credito, comprensiva della ragione o aspettativa e addirittura dei crediti litigiosi e quindi per propria natura in contestazione*" (*ex multis*, Sez. II/A n. 946/2015; Sez. III/A, n. 123/2017).

2. In linea con la consolidata giurisprudenza, questa Sezione, attesa l'accezione molto lata del presupposto creditorio cui fa riferimento l'art. 2901 cc., "*comprensivo della ragione o aspettativa e addirittura dei crediti litigiosi e quindi per propria natura in contestazione*", pur ritenendo che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non sia soggetto a sospensione necessaria per la pendenza di una controversia sull'esistenza del credito, ha ritenuto comunque prudente, attraverso il rinvio disposto all'udienza del 24.10.2024, attendere il deposito della sentenza definitoria del predetto giudizio di responsabilità. La sentenza n. 559/2024 ha accolto la domanda attorea ritenendo

conclamata la responsabilità amministrativa dei convenuti, ad eccezione di omissis, con conseguente condanna di questi al pagamento del complessivo ammontare di euro 955.463,27, secondo il riparto che segue: "omissis *per euro 507.426,28, e, in via solidale con quest'ultimo e non tra loro,* omissis *sino ad euro 148.602,75,* omissis *sino ad euro 141.134,30,* omissis *sino ad euro 20.398,62,* omissis *sino ad euro 20.924,14,* omissis *e* omissis *sino ad euro 176.366,47, queste ultime con regime di solidarietà, oltre che con* omissis*, anche tra loro due, mentre* omissis *per complessivi euro 448.036,99, e, in via solidale con quest'ultima e non tra loro,* omissis *sino ad euro 26.710,82,* omissis *sino ad euro 26.478,44*, *Omissis sino ad euro 103.158,17,* omissis *sino ad euro 111.310,59,* omissis *sino ad euro 150.623,44, il tutto salvo scomputi in sede esecutiva per pagamenti medio tempore eseguiti. Ai ridetti singoli importi deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, da calcolare a partire dalla data di ciascun esborso e fino alla pubblicazione della presente decisione. Sul totale, risultante dal calcolo innanzi descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo".*

3. Nel merito, ritiene il Collegio che l'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale sia meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda le condizioni necessarie all'esperibilità

dell'azione, il Collegio ricorda che devono sussistere i seguenti tre presupposti:

- un valido rapporto di credito, tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;

- un elemento oggettivo, vale a dire il danno effettivo (c.d. *eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo da parte del debitore;

- un elemento soggettivo (c.d. *scientia damni*), relativo alla consapevolezza del debitore (ed eventualmente del terzo, negli atti a titolo oneroso) che, con il proprio atto di disposizione, questi diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale; nell'ipotesi in cui l'atto negoziale sia anteriore al sorgere del credito, occorre dimostrare che lo stesso fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento (Cass.Civ. sez.III, n. 3546/ 2004).

Come riportato in premessa, il convenuto ha contestato il fondamento facendo sostanzialmente leva sul fatto che la domanda non sarebbe supportata dall'esistenza del credito individuato dalla Procura, dall'*eventus damni* e dalla *scientia fraudis* nel debitore e nel terzo.

3.1. Orbene, come già osservato, l'art. 2901 c.c. - sulla disciplina delle "condizioni" dell' "azione revocatoria" - è stato da sempre interpretato, con giurisprudenza pressoché univoca, nel senso che non costituisce condizione della stessa azione

revocatoria l'avvenuto accertamento giudiziario del diritto di credito che, ai fini della legittimazione all'azione revocatoria, può anche non essere certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente la sussistenza di una ragione di credito anche eventuale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1220 del 1986; Sez. I, sent. n. 14166 del 2001; Sez. III, ord. n. 19289 del 2007). Infatti, una "*ragione di credito meramente eventuale*" o un "*credito litigioso*" è sufficiente a mettere in evidenza un interesse giuridicamente rilevante dell'erario alla conservazione del patrimonio anche dei potenziali debitori (e, cioè, dei presunti responsabili del danno) in vista dell'obbligazione che sorgerà a loro carico nei confronti dell'ente in tesi danneggiato. La Suprema Corte ha affermato che "*In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di 'credito', comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali*" (Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 121444 ; conf. Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; cfr. Sez. giur. Calabria, n. 209/2018).

Risulta, del pari, poco conducente la tesi difensiva incentrata sul parallelo processo penale, dai cui esiti quello contabile è, come noto, del tutto indipendente. La stessa sentenza n.

559/2024 ha affermato che "*non appare in grado di sconfessare l'impianto accusatorio nemmeno il richiamo di* omissis*,* omissis *e Omissis agli esiti dei procedimenti penali definiti con sentenze di prescrizione e di assoluzione con riferimento alla sola posizione della* omissis*. Ciò sia in ragione dell'autonomia del giudizio amministrativo – contabile e del carattere non vincolante delle sentenze rese in sede penale - ad eccezione di quelle irrevocabili di condanna - sia delle peculiarità della menzionata pronuncia di assoluzione la quale attiene a profili non del tutto sovrapponibili con quelli scrutinati in ambito erariale, come dimostrerebbe il pagamento risarcitorio effettuato dalla omissis nonostante il pieno proscioglimento in sede penale".*

Nel caso di specie, poi, con la sentenza n. 559/2024 di questa Sezione, depositata successivamente alla proposizione del presente giudizio, il Collegio ha accolto la prospettazione accusatoria con condanna del convenuto, assieme agli altri, al pagamento del complessivo ammontare di euro 955.463,27, con quota, ai fini del riparto, di importo sino ad euro 103.158,17.

A tale riguardo appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione II Appello n. 206 del 2017, n. 60 del 2021; Corte dei conti, sez. Calabria, sent. n. 209 del 21/09/2018) che ha ribadito come il P.M. sia abilitato a promuovere una delle azioni a tutela delle ragioni di un credito erariale non solo quando lo stesso sia "*litigioso*" ma anche

quando si sia già consolidato attraverso il passaggio in giudicato della statuizione di condanna. Vi è dunque colegittimazione all'esercizio della suddetta azione in capo al Pubblico Ministero della Corte dei conti e all'amministrazione danneggiata all'esito di un giudizio di responsabilità amministrativa. L'azione revocatoria, seppure esercitata in sede esecutiva, non si trasforma in azione esecutiva, stante la diversa natura delle due azioni: l'una volta a mantenere e conservare l'integrità del patrimonio del debitore, l'altra volta a conseguire concretamente la soddisfazione del credito erariale come statuito nella sentenza di condanna. Per cui non sussiste interferenza e ben può il P.M. contabile agire in revocatoria pur a seguito dell'avvio dell'azione esecutiva da parte della P.A.

3.2. Per quanto concerne la configurabilità dell'*eventus damni*, la giurisprudenza civile ha ritenuto sufficiente un'alterazione del patrimonio del debitore anche solo di tipo qualitativo, tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 6676 del 1998; Sez. III, n. 7262 del 2000).

Più in generale, costituisce massima assolutamente pacifica quella secondo cui "*In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una*

variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso" (in termini: Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Id., Sez. I, 6 dicembre 2007, n. 25433; Id., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963).

Con riguardo, poi, all'onere probatorio, la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, sent. n. 26331 del 31.10.2008) ha reputato sufficiente la dimostrazione dell'esistenza delle ragioni creditorie, nonché del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto di cui si chiede la revocatoria, da cui poter dedurre la più difficoltosa esazione del credito per effetto dell'atto dispositivo.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, si deve dunque dedurre che il ricorso, da parte del debitore convenuto ad atti dispositivi del proprio patrimonio a titolo di liberalità non può che ragionevolmente tradursi in una fonte d'incertezza e di sicuro pregiudizio per il corretto soddisfacimento delle ragioni creditorie, considerato il mutamento *in pejus*, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, della consistenza patrimoniale in danno del creditore. A fronte di questa presunzione *iuris tantum*, è onere del debitore, che intenda sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie (in termini: Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2005, cit. e Id., Sez. III, 29 marzo 2007, cit.).

A questo riguardo, il convenuto non allega l'esistenza di ulteriori cespiti aggredibili, e quindi non prova la sufficienza del patrimonio residuo, anzi contesta l'ammontare del credito erariale dichiarandosi disponibile a versare 15.000,00 ovvero un importo nettamente inferiore a quello contestato nell'atto di citazione e accertato in sede di merito (cfr. Corte dei conti, sez. II centr. app. 26 febbraio 2015, n. 77), il che suffraga la tesi accusatoria sulla finalità pregiudizievole nei confronti dell'erario dell'atto negoziale contestato. Anzi dagli atti del giudizio emerge che a seguito di delega istruttoria alla GdF, veniva accertato che il omissis, quale consistenza patrimoniale del omissis, era proprietario di beni mobili registrati (due autoveicoli) dal valore dichiarato rispettivamente di euro 1.000,00 e 28.520,00 e di conferimenti pari ad euro 10.000,00 per l'attività esercitata come "bar e altri esercizi simili senza cucina" dalla società omissis di Omissis di cui è socia accomandante (cfr. relazione GdF 15.12.2023 prot. 0681967/2023).

L'atto dispositivo ha arrecato un pregiudizio al credito erariale in quanto, per effetto di esso, ad oggi, come rileva la Procura, il convenuto si è privato di un diritto espropriabile che avrebbe garantito la sufficiente capienza del patrimonio in riferimento al credito erariale contestato. L'atto dispositivo oggetto della domanda di revocazione è quindi idoneo a rendere maggiormente difficile o incerta l'esazione del credito erariale.

"*Questa ultima circostanza, dimostrata con la precisa ricostruzione da parte della Procura di tutti i beni ceduti e di quelli rimasti nella disponibilità dell'alienante*" e non contestata dal convenuto, dimostra una sproporzione tra beni ceduti e beni residui per cui sussiste per l'istante l'interesse all'azione revocatoria, *"poiché, come detto, i beni residui non lasciano alcuna possibilità di esecuzione a favore del credito erariale, e tale interesse emerge, pertanto, agli atti*". (Corte dei conti, sez. Lazio, sent./ord. n. 28 del 25/01/2017).

Pertanto, il convenuto, sottraendo alla garanzia patrimoniale generica i due immobili ha reso concreto il rischio del non integrale soddisfacimento del credito erariale, tenuto conto dell'importo della possibile condanna a suo carico e del patrimonio residuo che non comprende altre consistenze immobiliari.

Né potrebbe invocarsi una sproporzione tra il credito da tutelare -che sarebbe ad avviso del convenuto inferiore a quello contestato al convenuto nell'atto di citazione dalla Procura- e il valore degli immobili trasferiti, non essendo tale requisito richiesto ai fini dell'esperibilità dell'azione, che, in presenza delle condizioni richiesta dal citato art. 2901 cc., mira alla declaratoria d'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole nei confronti del creditore.

Infatti, l'elaborazione giurisprudenziale intervenuta sul punto ha chiarito che, ai fini dell'utile esercizio di tale azione, non è

richiesta una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, dovendo ritenersi sufficiente che la realizzazione del credito, a seguito dell'atto dispositivo, sia più incerta o difficile. Non serve un danno effettivo alle ragioni creditorie, potendo il pregiudizio consistere anche nel mero pericolo per il creditore, derivante dalla insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito ovvero dalle maggiori difficoltà o incertezze nella realizzazione dello stesso (tanto è vero che l'eventus damni non è escluso, ad avviso della giurisprudenza, in relazione agli atti compiuti da uno dei responsabili del danno, dalla capienza del patrimonio di altro soggetto coobbligato in solido né in presenza di una polizza di assicurazione della responsabilità del debitore).

Resta impregiudicata la tutela del debitore in fase esecutiva, nelle forme previste dal codice di procedura civile, laddove costui invochi cause ostative all'esecuzione immobiliare, non conoscibili in questa sede.

3.3. Per quanto concerne il requisito psicologico (*scientia fraudis),* per consolidata giurisprudenza, quest'ultimo può essere provato mediante presunzioni semplici; e ciò tenuto conto soprattutto che si tratta di materia nella quale è difficile – se non, addirittura, impossibile – acquisire la prova diretta (cfr., tra l'altro, Cass. civ., Sez. II n. 3937 del 1983 e n. 1068 del 2007).

Come evidenziato dalla Procura, non può negarsi la

consapevolezza in capo al convenuto che la donazione avrebbe recato grande pregiudizio all'Amministrazione creditrice, in quanto lo stesso era a conoscenza della scarsa consistenza del suo patrimonio. In particolare, emerge anche la sussistenza anche di una dolosa volontà di sottrarre i beni al creditore, trattandosi di una liberalità a favore di parenti, e quindi priva di alcuna ragione economica che sia diversa dalla volontà di sottrazione del bene alla garanzia patrimoniale; inoltre, la donazione ha ad oggetto gli unici beni immobili in grado di soddisfare le ragioni di credito dell'Amministrazione ed è stata stipulata subito dopo la notifica dell'invito a dedurre e dei provvedimenti di autotutela adottati dall'Amministrazione (revoca e ingiunzione) per cui è evidente la consapevolezza nel convenuto donante del pregiudizio che con il proprio atto dispositivo arrecava alle ragioni del credito erariale.

Il Collegio rammenta che secondo la più recente giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. Lazio, sent./ord. n. 28/2017), ai fini della valutazione dei presupposti dell'azione revocatoria, il credito erariale sorge al momento della commissione dei fatti, anche se non ancora individuato ed azionato dalla Procura erariale.

Trattandosi, poi, di atto a titolo gratuito, non è necessaria la *partecipatio fraudis* del terzo, bastando la semplice *scientia damni* anche nei donatari, peraltro evincibile, come correttamente osservato dalla Procura regionale, dal rapporto

di parentela intercorrente tra la donante ed i due donatari.

Ebbene, sulla base delle descritte modalità, anche temporali, che hanno caratterizzato la donazione oggetto della presente azione revocatoria, appare più che verosimile la finalità di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell'erario e risulta dimostrata dalla Procura attrice la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni erariali da parte del donante e dei donatari.

In conclusione, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda e per la conseguente declaratoria dell'inefficacia dell'atto dispositivo indicato in premessa.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale Regionale per la Campania

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando in ordine all'azione revocatoria promossa dalla Procura regionale con l'atto di citazione in epigrafe e in parziale accoglimento della domanda ivi rassegnata:

1. Accoglie l'atto di citazione in revocatoria e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti di Omissis il seguente atto dispositivo: atto di donazione stipulata l'11/09/2023 tra

Omissis (donante) e OMISSIS e Omissis (donatari), per Notaio omissis (N. 5483 del Repertorio; N. 3792 della Raccolta; Nota di trascrizione Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA – Omissis, Numero 28686 del 15/09/2023; cfr. relazione GdF del 15.12.2023 prot. n. 0681967/2023 e relazione GdF del 15.1.2024 prot. n. 0025390/2024) avente ad oggetto:

▪ il diritto di PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ dell'appartamento, costituente porzione del fabbricato sito in Omissis (Omissis) alla via Omissis, posto al primo piano, composto da cucina, salone, 3 (tre) camere, corridoio, disimpegno e 2 (due) w.c., con annesso balcone a livello, censito al catasto fabbricati al foglio 5, particella 548, subalterno 14, categoria A/4, classe 3, superficie catastale mq. 142, rendita catastale euro 504,84;

▪ il diritto di PIENA PROPRIETÀ in ragione della quota di 1/2 del locale commerciale censito al catasto fabbricati del comune in Omissis (Omissis) al foglio 5, particella 548, subalterno 13, via Omissis, piano T, categoria C/1, classe 8, consistenza mq. 101, superficie catastale totale mq. 116, rendita catastale euro 1.439,68;

2. Condanna il convenuto Omissis a pagare all'Erario le spese di giudizio la cui liquidazione viene demandata a separata nota a cura della segreteria della Sezione giurisdizionale.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.1.2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
(Flavia D'Oro)	(Paolo Novelli)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del convenuto.

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del convenuto.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 04/02/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente